

**DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2021**

**414/2021/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2017 E 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1175<sup>a</sup> riunione del 5 ottobre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS e s.m.i. (RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 258/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS e s.m.i. (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: DIEU) 18 aprile 2016, n. 9/2016;
- la determinazione del Direttore della DIEU 29 giugno 2018, n. 7/2018;
- la determinazione del Direttore della DIEU 10 luglio 2020, n. 13/2020 (di seguito: determina DIEU 13/2020);
- il “*Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019*” e s.m.i. (di seguito: manuale TEL e CON 2017-2019);
- le informazioni e la documentazione disponibile relative all’uso del sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati presenti alla pagina dedicata all’unbundling contabile del sito internet dell’Autorità e in particolare:
  - il manuale di contabilità regolatoria;
  - il manuale d’uso del sistema telematico di unbundling contabile;
  - le risposte alle domande frequenti del 30 settembre 2020 (di seguito: FAQ del 30 settembre 2020);
  - le risposte alle domande frequenti del 27 gennaio 2021 (di seguito: FAQ del 27 gennaio 2021);
- le comunicazioni intercorse con la società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. e in particolare la comunicazione prot. Autorità P/0019546 del 30/4/2021;
- le comunicazioni intercorse con la società Società Impianti Metano S.r.l. e in particolare la comunicazione prot. Autorità P/0019548 del 30/4/2021;
- l’istanza TEL e CON per l’anno 2017 relativa alla Società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Col Gas S.p.A., trasmessa dalla società – avente

ad oggi titolo (c.d. dichiarante) - Italgas Reti S.p.A. mediante raccolta dati dedicata, con accesso all'area riservata agli operatori del sito internet dell'Autorità; la comunicazione delle risultanze istruttorie individuali (prot. Autorità P/27972 del 14 luglio 2021);

- le comunicazioni intercorse con la società Condotte Nord S.p.A., in particolare le comunicazioni prot. Autorità P/22830 del 27 maggio 2021 e prot. Autorità A/25186 del 21 giugno 2021;
- le comunicazioni intercorse con la società IRETI S.p.A., in particolare la comunicazione prot. Autorità P/22302 del 24 maggio 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
  - la componente  $t(rac)_t^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
  - la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le componenti  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all'applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari:
  - per l'anno 2017, a 5,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
  - per l'anno 2018, a 5,24 euro/PdR<sub>smart</sub>;
  - per l'anno 2019, a 4,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l'Autorità ritiene efficienti per l'attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
  - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
  - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica  $t(rac)_t^{ope}$  include parte di tali costi);
- la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente  $t(rac)$  è pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa (utilizzati ai fini perequativi), calcolata sulla base dei dati disponibili dalle istanze "TEL e

CON” per l’anno 2011 e aggiornata all’anno 2017, 2018 e 2019 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente;

- l’articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l’Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l’Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell’ambito della raccolta dati “Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)”;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l’Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all’ammissibilità dei costi non capitalizzati, in coerenza con i generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti;
- in tema di coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria, l’Autorità ha specificato che il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, è condizionato dalla corretta imputazione *unbundling* di detti costi; al riguardo, è stato evidenziato, fra l’altro, che:
  - possono trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati o capitalizzabili;
  - in relazione all’esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento è subordinato alla corretta imputazione di tali costi nei conti annuali separati;
  - sulla base di quanto previsto dal comma 12.6, lettera a), del TIUC sono attribuite direttamente alle attività tutte le poste patrimoniali ed

economiche che è possibile attribuire sulla base dei criteri definiti al comma 12.7 del medesimo TIUC e di conseguenza non è possibile allocare tali partite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità ha inoltre stabilito che ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell’anno  $t$  per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno  $t$  all’articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, rilevino:
  - i costi operativi sostenuti nell’anno  $t$  relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell’istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
  - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell’anno  $t$ ;
  - per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l’anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell’anno  $t+1$ ;
- la medesima deliberazione ha stabilito che i costi ammissibili al riconoscimento per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come derivanti a seguito dell’applicazione del tetto, siano nettati della parte dei costi già riconosciuti nella componente  $t(rac)$  e pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa, al fine del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- ai fini dell’applicazione del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 è stato chiarito che:
  - a) nei casi di acquisizione/cessazione/aggregazione in corso d’anno si assume il numero di punti di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* alla data della variazione societaria, mentre in tutti gli altri casi si fa riferimento per tale dato al 31 dicembre dell’anno;
  - b) con riferimento alle imprese abilitate alla raccolta, alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON - ad eccezione dei casi sospesi per valutazioni in corso (tipicamente per approfondimenti *unbundling*) - si attribuisce convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa, già incluso nella componente  $t(rac)$ .

**CONSIDERATO CHE:**

- con la determina DIEU 13/2020, in attuazione dell’articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, sono state specificate le modalità di presentazione delle istanze

per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- con la determina DIEU 13/2020 è stato anche pubblicato il Manuale TEL e CON 2017-2019, che fornisce una guida alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati;
- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità, in coerenza con i criteri di ammissibilità sopra citati e tenuto conto delle modalità di presentazione delle istanze indicate dalla determina DIEU 13/2020, ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese - ovvero attribuiti convenzionalmente in caso di mancata istanza - per gli anni 2017 e 2018, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, ad esclusione delle imprese di cui al punto successivo;
- con la medesima deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, per chiarimenti/rettifiche *unbundling* in corso, l’attribuzione del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori delle seguenti imprese:
  - Assisi Gestioni Servizi S.r.l. per gli anni 2017-2018;
  - SIME Partecipazioni S.p.A. per l’anno 2017;
  - CONDOTTE NORD S.p.A. per gli anni 2017-2018;
  - COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.P.A. per l’anno 2017;
  - IRETI S.p.A. per gli anni 2017-2018;
- allo stesso tempo, l’Autorità ha ritenuto necessario promuovere, ove possibile, tempi certi di chiusura dell’iter procedurale ai fini di un’efficiente gestione amministrativa.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la determina DIEU 13/2020 ha previsto l’invio dei dati e delle informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, in un’istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa richiedente; in caso di intervenute acquisizioni/cessioni/aggregazioni, è stato specificato che l’istanza facesse riferimento alle imprese esistenti nell’anno oggetto della richiesta;
- da un punto di vista procedimentale, per evitare l’invio di richieste separate dalle specifiche raccolte dati, la determina DIEU 13/2020 ha specificato che le istanze TEL e CON 2017-2019 debbano essere trasmesse esclusivamente mediante accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità;
- la determina DIEU 13/2020, al fine di assicurare una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, ha fissato nel 30 settembre 2020 il termine decadenziale per l’accesso alla raccolta TEL e CON riferita agli anni 2017-2018;
- la medesima determinazione ha inoltre stabilito che, nella presentazione dei dati necessari al riconoscimento, non sono ammessi ritardi e incompletezze, salvo i

casi in cui tali ritardi e incompletezze dipendano da cause non imputabili alle imprese; ciò anche per evitare che casi di colpevoli ritardi o incompletezze pregiudichino l'efficiente gestione della generalità dei procedimenti; a tal proposito è stato evidenziato che al fine di garantire tempi certi di chiusura dell'iter procedurale ai fini di un'efficiente gestione amministrativa le imprese devono rispettare i termini per la presentazione dei conti annuali separati di cui all'art. 30 del TIUC.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la corretta compilazione dei CAS è un presupposto necessario per l'accesso ai riconoscimenti dei costi operativi relativi alla telegestione e concentratori;
- nella raccolta dati sono stati previsti controlli di coerenza delle dichiarazioni TEL e CON delle imprese con i CAS inviati dalle medesime; tali controlli, assieme alle verifiche istruttorie, sono funzionali ad accertare che i costi operativi che l'impresa dichiara di aver sostenuto per i sistemi di telegestione e per i concentratori siano stati correttamente rilevati nei conti annuali separati;
- in particolare, la determinazione DIEU 13/20 ha chiarito che è possibile richiedere il riconoscimento di costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori non capitalizzati imputati all'attività di misura di gas naturale, nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura nei punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14, lettere e, f, g del TIUC), distinti in costi diretti e indiretti (servizi comuni e funzioni operative condivise, attribuiti indirettamente ai medesimi comparti);
- per gli anni 2017-2019 e con riferimento alla gestione delle SIM presenti nei gruppi di misura, sono stati ammessi costi imputati nei comparti *unbundling* relativi alla installazione e manutenzione dei misuratori punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14 lettere a, b e c del TIUC);
- il manuale TEL e CON 2017-2019, a tal proposito, specifica che se durante la compilazione dell'istanza vi fossero stati dubbi circa l'applicazione della normativa relativa alla redazione dei CAS, sarebbe stato possibile procedere ad una richiesta di chiarimento o rettifica *unbundling*, esclusivamente tramite la procedura descritta nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito internet ARERA ed entro i termini di accessibilità della raccolta; a tal proposito, la FAQ del 30 settembre 2021, ora aggiornata con la FAQ del 27 gennaio 2021, ha elencato puntualmente i passi procedurali per richiedere lo sblocco dell'invio definitivo dei CAS;
- con la FAQ del 27 gennaio 2021 è stato chiarito, fra l'altro, il corretto trattamento, nei conti annuali separati, dei costi generali di produzione (o di oneri di simile natura) oggetto di capitalizzazione interna, ai sensi dei principi contabili adottati nel bilancio di esercizio e in particolare che *“non è ritenuto corretto che nell'esposizione finale dei CAS, la voce “A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, a livello di singola attività e comparto, riporti un valore superiore ai costi complessivamente registrati a conto economico nella medesima*

*attività/comparto*”; il chiarimento, di fatto, precisa che non è corretto che, nella voce A4) dello specifico comparto, vengano allocati costi che trovano contropartita tra i costi dei servizi comuni e funzioni operative condivise, perché in tale voce possono confluire solo ed esclusivamente costi diretti o specifici del comparto;

- in caso di segnalazione di problematiche *unbundling*, anche se successivamente corrette tramite rettifica dei conti annuali separati, l’Autorità valuta la sussistenza dei presupposti per il possibile avvio di un’istruttoria formale per violazione di disposizioni in materia di unbundling contabile.

**CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- con riferimento alla Società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Col Gas S.p.A., la società Italgas Reti S.p.A. – avente ad oggi titolo (c.d. dichiarante) – dopo aver provveduto a correggere i CAS della medesima società relativi all’anno 2017 nei termini indicati, ha presentato per la stessa istanza TEL e CON per l’anno 2017;
- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità ha fissato, per le imprese Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (ID ARERA 219) e SIME Partecipazioni S.p.A. (ID ARERA 226), il termine perentorio del 15 gennaio 2021 per il completamento della richiesta di sblocco dell’invio definitivo dei conti annuali separati rettificati e corretti, pena la definitiva decadenza delle istanze TEL e CON per gli anni 2017 e 2018; a tal proposito, rileva che entrambe le società citate non hanno completato correttamente la richiesta di sblocco dei conti annuali separati secondo procedura *unbundling* entro i termini indicati dalla delibera;
- la società IRETI S.p.A. durante la raccolta ha evidenziato l’impossibilità di presentare istanza a causa dei controlli di coerenza *unbundling*; con comunicazione prot. Autorità P/22302 del 24 maggio 2021 coerentemente con l’esigenza di gestire efficientemente i procedimenti entro tempi certi – esigenza rimarcata, tra l’altro, nella deliberazione 568/2020/R/gas -, la direzione DIEU ha concesso alle società un termine ultimo con scadenza il 25 giugno 2021, per l’invio dei conti annuali separati corretti per gli anni 2017 e 2018, tramite la procedura *unbundling*; è stato inoltre specificato che, in mancanza, sarebbe stata preclusa la possibilità di riapertura della raccolta TEL e CON per i medesimi anni; a tal proposito, rileva che la società IRETI S.p.A. non ha provveduto a rettificare i CAS nei termini previsti;
- la società Condotte Nord S.p.A. durante la raccolta ha evidenziato l’impossibilità di presentare istanza a causa dei controlli di coerenza *unbundling*; ai fini TEL e CON rileva che a seguito dei chiarimenti *unbundling* la società ha provveduto a correggere i CAS per gli anni 2017-2018; in merito, il procedimento è da ritenersi ancora in corso.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dell'istruttoria condotta possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per il 2017-2018, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già adottate con la deliberazione 568/2020/R/GAS;
- alle imprese SIME Partecipazioni S.p.A. (per l'anno 2017), Assisi Gestioni Servizi S.r.l. e IRETI S.p.A. (per gli anni 2017-2018), in mancanza di presentazione dell'istanza TEL e CON nei termini indicati, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
- sia necessario portare a compimento le valutazioni in corso relative alla corretta attribuzione, nei conti annuali separati, del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori di Condotte Nord S.p.A. per l'anno 2017-2018 e definire con successivo provvedimento il costo operativo sostenuto dalla medesima società;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito Csea) debba procedere in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
  - entro il 30 novembre 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
  - entro il 31 dicembre 2021 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
- che gli importi a conguaglio di cui al precedente alinea debbano trovare compensazione tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025

## **DELIBERA**

1. di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalla Società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Col Gas S.p.A. per l'anno 2017, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che, con riferimento alle imprese e relativamente agli anni delle raccolte TEL e CON riportate in Tabella 2, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante, ai fini dell'applicazione del tetto previsto

- dall'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
3. di definire con successivo provvedimento il costo operativo sostenuto dalla società Condotte Nord S.p.A. per gli anni 2017-2018;
  4. di prevedere che la Csea proceda, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
    - a) entro il 30 novembre 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
    - b) entro il 31 dicembre 2021 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 ottobre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*